



Prefettura – U.t.G. di Pescara
Area II
Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

Pescara, numero e data del protocollo

Ai Signori Sindaci dei Comuni e
Ai Signori Segretari comunali della provincia
di Pescara LORO SEDI

Ai Signori Rappresentanti dei Partiti
e Movimenti Politici
Ai Signori Direttori degli Organi di Stampa
Ai Signori Direttori delle emittenti
radiotelevisive a diffusione locale
LORO SEDI

e, per conoscenza,

Al Signor Questore
Al Signor Comandante Provinciale
dei Carabinieri
Al Signor Comandante Provinciale
della Guardia di Finanza
PESCARA

Oggetto: Elezioni referendarie ed amministrative del 12 giugno 2022.
Modi di svolgimento della propaganda elettorale.

In vista delle prossime consultazioni elettorali, si ritiene utile richiamare i principali adempimenti prescritti dalla legge in materia di propaganda elettorale.

Modalità di svolgimento dei comizi e delle riunioni in luogo pubblico.

I Sindaci faranno individuare le piazze ove si svolgeranno le manifestazioni avendo cura di regolamentare le fasce orarie consentite a tal fine .

Ogni manifestazione, qualunque sia il numero degli oratori, durerà al massimo un'ora e mezza se nella stessa piazza dovranno succedersi più comizi.

Da domenica 5 giugno a venerdì 10 giugno prossimi, la durata di ogni manifestazione sarà limitata ad un'ora.

Qualora nello stesso luogo debbano succedersi più manifestazioni, dovranno essere osservati intervalli adeguati tra ogni manifestazione, di durata non inferiore ad un quarto d'ora, per permettere la preparazione della manifestazione successiva.

Eventuali reclami per i casi di ritardo sull'ora fissata per lo svolgimento della manifestazione dovranno essere rivolti al responsabile del servizio di ordine pubblico locale, il quale, con il rappresentante del partito reclamante, richiamerà l'osservanza dell'orario concordato.

Gli orari sopra specificati dovranno essere rigorosamente rispettati e gli eventuali ritardi nell'inizio non daranno diritto, di norma, a recuperi, consentiti solo se manchi l'oratore successivo.

Nessuno dovrà, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, arrecare disturbo durante le manifestazioni, nel corso delle quali sarà inoltre vietata la distribuzione di volantini da parte di aderenti ad altri schieramenti politici.

Dovrà essere posto il massimo impegno per evitare eccessi ed intemperanze.

Sarà vietato il transito di mezzi mobili annunciatori l'ora ed il luogo di svolgimento delle manifestazioni nelle vicinanze di piazze, strade o locali ove siano già in corso altre riunioni elettorali, nonché la formazione di cortei da parte dei mezzi stessi.

Durante la campagna elettorale, le manifestazioni potranno svolgersi anche nei giorni del Santo Patrono e delle altre festività religiose eventualmente ricorrenti nei Comuni interessati alle elezioni, previa intese con le Autorità locali.

Non potranno tenersi manifestazioni nelle adiacenze degli ospedali, delle scuole (durante le ore di attività didattica), delle case di cura e di riposo, degli incroci stradali e dei luoghi di più intenso traffico.

Le manifestazioni potranno svolgersi anche nelle vicinanze dei pubblici mercati, a condizione che sia osservata una distanza tale da garantire il regolare svolgimento dell'attività dei mercati stessi.

Preavviso e turni dei comizi e delle riunioni elettorali.

Per lo svolgimento dei comizi e delle riunioni elettorali da tenersi in occasione delle prossime elezioni referendarie ed amministrative, il partito o gruppo promotore darà avviso per lettera in busta chiusa, consegnata a mano, tramite invio a mezzo PEC, lettera raccomandata, o fax indirizzata al Sindaco.

In calce sarà indicato il nome e cognome del latore autorizzato a modificarne eventualmente i termini.

Il Sindaco autorizzerà i comizi e le riunioni elettorali dandone comunicazione ai Comandi Compagnia o alle Stazioni dei Carabinieri.

Qualora due o più partiti o comitati promotori abbiano presentato avvisi per comizi o riunioni elettorali da tenersi contemporaneamente nello stesso luogo si procederà secondo l'ordine cronologico di presentazione, tranne che per la giornata di venerdì 10 giugno 2022, ove si procederà mediante sorteggio.

Sulla base delle assegnazioni effettuate nei termini sopra descritti, i Sindaci autorizzeranno lo svolgimento dei comizi e delle riunioni elettorali nelle piazze all'uopo individuate.

Riunioni in locali aperti al pubblico.

Per le riunioni in strutture destinate dai Comuni a convegni, dibattiti e conferenze, si formulano le seguenti indicazioni.

I Comuni che intendano mettere, a disposizione dei partiti, e senza oneri i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti (ai sensi dell'articolo 19 della legge 10 dicembre 1993, n. 515), in base alle proprie norme regolamentari relative all'utilizzo dei propri beni immobili, dovranno applicare le tariffe stabilite dai predetti regolamenti.

A tale scopo, i Sindaci comunicheranno tempestivamente ai partiti ed ai movimenti politici l'eventuale disponibilità di dette strutture e faranno predisporre il relativo calendario, secondo le modalità indicate per lo svolgimento dei comizi e delle riunioni in luogo pubblico.

Si invitano inoltre i Signori Responsabili dei partiti e dei movimenti politici a non organizzare cortei, staffette ciclistiche e motorizzate, fiaccolate e qualsiasi tipo di parata in genere "a scopo di propaganda elettorale".

È comunemente riconosciuta la natura di riunioni di propaganda elettorale dei festival, convegni, tavoli di propaganda e simili manifestazioni politicamente qualificate che abbiano luogo durante il periodo della campagna elettorale: di conseguenza, tali manifestazioni sono sottoposte alla disciplina della propaganda elettorale.

Si precisa inoltre che durante la campagna elettorale sono permesse manifestazioni per altre iniziative politiche o postazioni destinate alla raccolta di firme a sostegno di altre iniziative, purché:

- sia rispettata la disciplina della propaganda elettorale dettata dalle leggi 4 aprile 1956, n. 212, e 24 aprile 1975, n. 130;
- in tali postazioni, l'esposizione di manifesti o iscrizioni riguardi solo l'oggetto della specifica propaganda; in altri termini, in tali siti non dovranno svolgersi attività di propaganda diretta o indiretta concernente le elezioni amministrative;
- I manifesti che annunciano tali manifestazioni siano affissi soltanto negli spazi autorizzati dal Comune per le pubbliche affissioni.

Si ribadisce che tutti i manifesti riferiti alle elezioni amministrative devono essere affissi esclusivamente negli spazi assegnati per la propaganda elettorale.

I manifesti di tale natura eventualmente già affissi negli spazi per le pubbliche affissioni dovranno quindi essere defissi.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 67, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, gli organizzatori delle manifestazioni sono esonerati dall'obbligo del pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

L'utilizzazione dei cosiddetti **gazebo** può essere consentita, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, solo alle seguenti specifiche condizioni:

a) non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche;

b) all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposte bandiere o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, perché ciò costituirebbe una violazione di quanto disposto dagli articoli 6, primo comma e 8, terzo comma, della legge n. 212 del 1956, e successive modificazioni.

In sostanza, tali strutture possono essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

Resta valida la possibilità di sistemare tavolini mobili per la distribuzione di volantini di propaganda, senza autorizzazione comunale, dinanzi alle rispettive sedi elettorali, mentre per differenti luoghi sarà necessaria la predetta autorizzazione.

A norma del combinato disposto dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130, e del 4° comma dell'articolo 49 del d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495, concernente il Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada), la propaganda elettorale svolta utilizzando **altoparlanti installati su mezzi mobili** è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco.

Nel caso in cui tale forma di propaganda si svolga sul territorio di più Comuni, l'autorizzazione sarà rilasciata da quest'Ufficio del Governo.

Detta forma di propaganda elettorale dovrà essere svolta secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 7 della legge n. 130 del 1975, e cioè soltanto per preannunciare l'ora ed il luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale, e soltanto tra le 9 e le 13 e tra le 16 e le 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salve diverse motivate determinazioni più restrittive adottate, al riguardo, da parte degli Enti locali interessati.

Distribuzione di volantini.

La distribuzione di volantini non necessita di autorizzazione del Sindaco, trattandosi di forma di propaganda elettorale.

Tuttavia, il lancio o il getto di volantini di propaganda elettorale è vietato dalla legge.

Propaganda elettorale nel giorno precedente ed in quelli delle votazioni. (SILENZIO ELETTORALE)

Affinché nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione non siano comunque turbate le operazioni dei vari uffici elettorali sezionali, e l'espressione del voto sia protetta da ogni immediata pressione psicologica, la legge vieta talune forme di propaganda e, nei giorni della votazione, ogni forma di propaganda nel raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

In tale giorno non sono consentiti:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti di propaganda elettorale;
- dal 15° giorno antecedente alla domenica delle votazioni, è vietato rendere pubblici e comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici di voto degli elettori.

La violazione dei divieti, se commessa durante lo svolgimento delle votazioni, è sanzionata anche penalmente a norma dell'articolo 15, comma 4°, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (sostituito dall'articolo 1 del decreto legge 4 febbraio 1994, n. 88, convertito con legge 24 febbraio 1994, n. 127).

- ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali;
- la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici o mediante trasmissioni radiotelevisive;
- l'effettuazione di sondaggi demoscopici sull'esito delle consultazioni.

È evidente che il divieto di ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali riguarda anche la propaganda fatta nei locali del seggio o in quelli adiacenti.

Al riguardo, si precisa che non costituisce forma di propaganda elettorale l'atto di indossare, da parte dei rappresentanti di lista o dei gruppi ammessi, anche nell'interno della sede della sezione elettorale, un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno del gruppo, in quanto essi sono autorizzati a ciò dalla legge per l'esercizio delle loro funzioni.

È, inoltre, consentita la nuova affissione di giornali quotidiani e periodici nelle bacheche e vetrinette poste in luogo pubblico, se già autorizzate dai Comuni alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

È vietato autorizzare nei giorni della votazione manifestazioni di qualsiasi genere sul territorio comunale nei giorni stabiliti per le votazioni.

Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 ("Disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"), dalla data di indizione delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto "è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

In particolare, il divieto è direttamente destinato alle "amministrazioni pubbliche", intese come enti e organi e non già come i singoli soggetti che ne esercitano le funzioni, e "mira ad evitare che la comunicazione istituzionale delle amministrazioni venga piegata ad obiettivi elettorali, promuovendo l'immagine dell'ente, dei suoi componenti o di determinati attori politici, in violazione degli obblighi di neutralità politica degli apparati amministrativi (articolo 97 Cost.), della necessaria parità di condizione fra i candidati alle elezioni e della libertà di voto degli elettori (articolo 48 Cost.)".

**Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale.
Provvedimenti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
(legge 22 febbraio 2000, n. 28).**

Dalla data di indizione delle elezioni e per tutta la durata della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.

In particolare, nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 197 del 18 agosto 2021 è stato pubblicato il provvedimento in data 4 agosto 2021 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante: "Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per le elezioni indette per il giorno 12 giugno 2022".

Propaganda elettorale per mezzo di affissioni.

La propaganda elettorale per mezzo di affissione di manifesti, stampati, giornali murali e di altro materiale elettorale è consentita solo negli appositi spazi a ciò destinati dai Comuni ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 4 aprile 1956 n. 212, come modificati dall'art. 1, comma 400, lettera h) della legge 147 del 2013 (c.d. "legge di stabilità 2014"). Con tali modifiche è stata disposta l'eliminazione della propaganda indiretta e la riduzione degli spazi di quella diretta.

Delle sezioni di spazio assegnate potranno servirsi i partiti o i movimenti politici.

È vietato lo scambio e la cessione delle sezioni di spazio assegnate.

Nelle sezioni di spazio assegnate non è permessa l'affissione di manifesti e stampati di propaganda di altre iniziative politiche.

Com'è noto, costituiscono affissioni di propaganda elettorale i manifesti, gli avvisi, le fotografie, di qualunque materia costituiti, che siano volti direttamente o indirettamente ad influire sulla scelta degli elettori.

L'affissione di stampati va svolta esclusivamente negli appositi spazi autorizzati, stante il divieto contenuto nell'articolo 8, comma 3, della legge n. 212 del 1956.

Dalla data dell'avvenuta assegnazione degli appositi spazi per la propaganda elettorale, e fino alla chiusura delle votazioni, è vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, su portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capannoni, sulle palizzate, sugli alberi, sugli autoveicoli in sosta, sui balconi o altri spazi ancora.

Al riguardo, il Ministero dell'Interno - riferendosi la legge n. 212 del 1956 alla disciplina delle affissioni su immobili - ha precisato che, durante la campagna elettorale, può essere consentita:

- l'affissione di stampati inerenti direttamente o indirettamente la propaganda elettorale su mezzi mobili (quali autoveicoli, pullman, camper, roulotte, carrelli o altri ancora) per la cosiddetta propaganda itinerante, che, però, non possono essere lasciati in sosta nelle vie o piazze o altro luogo pubblico o aperto al pubblico dalle ore 8 alle ore 22 per più di 30 minuti, fatte salve le norme di carattere generale;
- l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni;
- l'esposizione di materiale di propaganda elettorale nelle bacheche o vetrinette appartenenti a partiti, movimenti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, a soggetti privati o ad editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposti al pubblico.

È fatta solo eccezione, anche per i giorni delle votazioni, della sola affissione, nelle bacheche e vetrinette, di quotidiani e periodici (ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge n. 130 del 1975).

I manifesti affissi sulle vetrine delle sedi dei partiti e comitati elettorali dovranno essere rivolti verso l'interno.

Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici (articolo 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28).

Nei 15 giorni precedenti la data delle votazioni, e quindi a partire da sabato 29 maggio 2022 sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato - ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 28 del 2000 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito del referendum, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, si precisa che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Ciò premesso, è opportuno che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali, nonché dei risultati degli scrutini, possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 23 di domenica 12 giugno 2022), purché in ogni caso non sia turbato il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio.

È inoltre vietata la pubblicazione e la trasmissione dei risultati dei quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti che esprimono con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

Ai sensi dell'articolo 7 comma 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni sulla diffusione a qualsiasi titolo di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici.

Si ricorda che i partiti ed i movimenti politici sono tenuti comunque a fornire tempestivamente all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni le indicazioni necessarie.

Divieto di forme di propaganda figurativa a carattere fisso e figurativa luminosa mobile (articolo 6 della legge n. 212 del 1956 e successive modificazioni).

Dal 30° giorno precedente la data delle votazioni vige il divieto di ogni forma di propaganda figurativa a carattere fisso: mezzi luminosi, striscioni o drappi, per mezzo di cartelli, targhe, globi, monumenti allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo.

Sono escluse dal divieto le insegne indicanti le sedi dei partiti, che dovranno essere contenute entro lo spazio della vetrina, con esclusione dell'insegna a bandiera.

Per effetto della predetta norma, in combinato disposto con il regime delle affissioni, è proibita l'installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie e fotografiche che, sia per il loro contenuto propagandistico, riguardante direttamente o indirettamente la campagna elettorale, sia per le modalità e la durata della loro esposizione, realizzano fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori dagli spazi predisposti a cura dei Comuni.

È vietata ogni forma di propaganda luminosa mobile. Deve, pertanto, ritenersi ammissibile ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili (veicoli).

Committente responsabile.

Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile (ai sensi dell'articolo 29, 3° comma, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e dell'articolo 3, 2° comma, della legge n. 515 del 1993).

* * * * *

Su quanto precede si richiama la particolare, sensibile attenzione di tutte le SS.LL., confidando nell'attenta collaborazione di ciascuno affinché il confronto politico si svolga costantemente in un clima di serena e civile dialettica democratica.

Il Prefetto
Di Vincenzo



GL/ma

